

CAMERA DEI DEPUTATI^{N. 2476-A}

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

(RELATORE MICHELI PIETRO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(COLOMBO EMILIO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(ZAGARI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(LA MALFA UGO)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(GIOLITTI)

nella seduta del 7 novembre 1973

Delegazione al Presidente della Repubblica
per la concessione di amnistia in materia di reati finanziari

Presentata alla Presidenza il 22 novembre 1973

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il disegno di legge n. 2476, presentato dal ministro delle finanze di concerto con i ministri di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione

di amnistia in tema di reati finanziari, è inteso a realizzare interamente la finalità voluta dal Governo di agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria, comprendendovi anche quelle che trovano riferimento in violazioni delle norme penali in ma-

teria di imposte dirette nonché di tasse ed imposte indirette sugli affari. L'emanazione del decreto legge 5 novembre 1973, n. 660, sul cosiddetto condono tributario, in corso di conversione in legge, porta come conseguenza quasi necessaria — se si vuole che questo provvedimento raggiunga interamente i suoi obiettivi — la estinzione anche dei reati connessi con le violazioni delle leggi tributarie interessate alle procedure del condono.

Nel momento in cui la riforma tributaria trova la sua integrale applicazione nel paese e intende portare nella legislazione e nel costume nuovi principi di coscienza tributaria ed un diverso e più corretto rapporto fra fisco e contribuente, è di palmare evidenza l'opportunità di offrire il modo di chiudere le passate controversie con il fisco.

La Commissione Giustizia condivide i criteri ispiratori del provvedimento di clemenza nei limiti fissati dallo stesso progetto di legge, ma non intende aderire a proposte di ampliamento di tali limiti che pur sono state avanzate.

Il provvedimento governativo in esame si compone di due articoli, il primo concretantesi nella sostanza vera del progetto di legge, mentre il secondo si limita a fissare l'entrata in vigore nel giorno stesso di pubblicazione della legge sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo dell'articolo 1 approvato dalla Commissione modifica e chiarisce alcuni dubbi sorti nell'esaminare il disegno di legge.

Al primo comma, per evitare possibili omissioni od esclusioni, la maggioranza della Commissione ha preferito stabilire il principio generale che la delegazione al Presidente della Repubblica è relativa ai reati in materia di imposte dirette in genere, anziché con espresso riferimento soltanto al testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, e successive modificazioni: su tale nuova formulazione alcuni commissari, in particolare gli esponenti del gruppo comunista, hanno peraltro espresso delle riserve di carattere prevalentemente tecnico.

Al secondo comma, ad evitare possibili dubbi interpretativi circa la estensione del

provvedimento, la Commissione ha voluto ancor più esplicitamente precisare, modificando il testo governativo, l'ambito di applicazione dell'amnistia « ai reati di cui al primo comma del presente articolo, riferibili alle pendenze ed alle situazioni concernenti i tributi indicati negli articoli 1, 6 e 8 del decreto legge ». Il richiamo alla « connessione » avrebbe infatti potuto portare nella applicazione giurisprudenziale a interpretazioni di estrema ampiezza, comprendendo persino reati di tale gravità da non essere mai stati oggetto di alcun precedente provvedimento di amnistia.

È stata anche prospettata in via problematica la possibilità di riferire gli effetti dell'amnistia ai reati in materia di finanza locale; ma la considerazione che il condono tributario in tale settore potrà divenire operante solo dopo manifesta volontà degli enti locali medesimi, come prevede l'articolo 9 del decreto-legge n. 660 citato, ha determinato perplessità ad introdurre una simile norma di dubbia legittimità costituzionale, in quanto farebbe dipendere l'applicazione dell'amnistia da un atto assolutamente discrezionale di autorità diverse da quelle competenti a concederla.

Al terzo comma, infine, la Commissione ha inteso chiarire anche testualmente che la dichiarazione omessa, incompleta o infedele in materia di redditi di lavoro subordinato deve intendersi riferita soltanto al datore di lavoro, che per la sua qualifica di sostituto d'imposta non deve poter beneficiare del provvedimento di clemenza.

Onorevoli Colleghi, ritengo di avere così, sia pure brevemente, illustrato i motivi per cui la Commissione Giustizia ha espresso il suo giudizio positivo sul provvedimento, in ordine al quale anche la V Commissione (Bilancio e programmazione) ha manifestato a maggioranza parere favorevole. Tali motivi penso debbano essere considerati dalla Assemblea per pervenire all'approvazione del disegno di legge.

PIETRO MICHELI, *Relatore.*

**DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO**

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia per i reati previsti dal testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, e successive modificazioni, nonché in materia di tasse e imposte indirette sugli affari.

L'amnistia si applica ai reati connessi con le pendenze e le situazioni relative ai tributi indicati negli articoli 1, 6 e 8 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, a condizione che le pendenze e le situazioni siano definite o regolarizzate secondo le disposizioni del decreto stesso.

L'amnistia non si applica per l'omissione, l'incompletezza o l'infedeltà della dichiarazione concernente redditi di lavoro subordinato per i quali siano state operate le ritenute prescritte dal primo comma dell'articolo 127 e dell'articolo 143 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**TESTO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia per i reati in materia di imposte dirette, nonché di tasse e imposte indirette sugli affari.

L'amnistia si applica ai reati di cui al primo comma del presente articolo, riferibili alle pendenze ed alle situazioni concernenti i tributi indicati negli articoli 1, 6 e 8 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, a condizione che le pendenze e le situazioni siano definite o regolarizzate secondo le disposizioni del decreto stesso.

L'amnistia non si applica per l'omissione, l'incompletezza o l'infedeltà della dichiarazione del datore di lavoro concernente redditi di lavoro subordinato per i quali siano state operate le ritenute prescritte dal primo comma dell'articolo 127 e dell'articolo 143 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.

ART. 2.

Identico.